



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO:** DITTA REACYCLE S.C.R.L. P. IVA 05497260967 – RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE EX ART.211 D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. DELL'IMPIANTO DI SPERIMENTAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI R.A.E.E. DENOMINATO RICELL FINALIZZATO AL TRATTAMENTO E SEPARAZIONE ECOCOMPATIBILE PER PILE ED ACCUMULATORI NON PIOMBOSI A FINE VITA AUTORIZZATO CON DDS N. 509 DEL 22/04/2015
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 4755 del 28 Agosto 2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Gaetano Valastro;
- VISTO IL D.D.G. N. 1494 DEL 27/10/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 7 Autorizzazioni Impianti ed AIA all'Arch. Antonino Rotella;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTO l'art.1 del Regolamento del Presidente della Regione n. 10/2017 , pubblicato sul supplemento ordinario alla in GURS (p.1) n.23 del 01/06/2017;
- VISTO il D. Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “*sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche*”;
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che “*l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento*”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.;

- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la Delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'istanza del 06/04/2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 16493 del 07/04/2017, con la quale la Ditta Raecycle S.C.R.L., con sede legale in Via Enrico Mattei, 10 comune di Pogliano Milanese cap 20010 (Mi), chiede la proroga della sperimentazione autorizzata ai sensi dell'art. 1 del D.D.S. n. 509 del 22/04/2015 ed ai sensi dell'art. 211 del DLgs n. 152/06, per l'esercizio dell'impianto sperimentale situato presso l'impianto di C.da Targia Siracusa, finalizzato al trattamento e separazione ecocompatibile per pile ed accumulatori non piombosi a fine vita denominato RICELL.
- VISTA la relazione tecnica descrittiva dei risultati raggiunti allegata alla istanza
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 24/05/2017 svoltasi nei locali di questo Dipartimento nel corso della quale l'ARPA Sicilia, Struttura Territoriale di Siracusa ha ribadito il proprio Nulla Osta al prosieguo della sperimentazione per ulteriori due anni, rilasciato con nota prot. 20892 del 09/05/2017 e allegati verbale di sopralluogo e relazione tecnica, effettuato in data 27/04/2017 e finalizzato alla verifica dei risultati della sperimentazione.
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- VISTO il Patto di Integrità allegato al presente provvedimento sottoscritto in data 22/04/2015 ed allegato al D.D.S. n. 509 del 22/04/2015;
- VISTA la circolare del Ministero degli Interni prot. n. 25954 del 23/03/2016
- VISTO l'elenco delle ditte iscritte in White List della prefettura di Milano dal quale risulta che la società Raecycle S.C.R.L. ha fatto richiesta di iscrizione alla sez. 02 in data 13/07/2017
- VISTA l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa effettuato in data 24/04/2017;
- VISTA la nota prot. n. PR\_MIUTG\_ingresso-0148078\_20171010 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha richiesto le informazioni ai sensi dell'art.91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e ssmii, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia;
- CONSIDERATO che dal 10/10/2017, data di richiesta dell'informativa prefettizia di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 159/11 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, con riferimento alla ditta Raecycle scarl – con sede legale in Via Enrico Mattei, 10 comune di Pogliano Milanese - CAP 20010 (Mi) – c.f. 05497260967 - sono trascorsi oltre 30 giorni;

- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce dei pareri degli Enti e che la documentazione presentata dalla ditta con istanza prot. n. 16493 del 07/04/2017 sia da ritenersi esaustiva e meritevole di autorizzazione in linea con la normativa vigente e pertanto di poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione concessa con D.D.S. n. 509 del 22/04/2015 ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 152/06, alla Ditta Raecycle S.C.R.L. ,per un periodo di due anni;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica in caso di violazioni ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D.Lgs. n. 152/06, anche se più restrittive.

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche, è concessa alla Ditta Raecycle S.C.R.L., con sede legale in Via Enrico Mattei, 10 comune di Pogliano Milanese cap 20010 (Mi), la proroga della sperimentazione autorizzata con D.D.S. n. 509 del 22/04/2015, ai sensi dell'art. 211 del DLgs n. 152/06, per l'esercizio dell'impianto sperimentale situato presso l'impianto di C.da Targia Siracusa finalizzato al trattamento e separazione ecocompatibile per pile ed accumulatori non piombosi a fine vita denominato RICELL.

Il rinnovo della sperimentazione è concesso per un periodo di 2 anni a partire dalla data del presente provvedimento e non potrà essere ulteriormente prorogata.

### ART. 2

I rifiuti ammessi alla sperimentazione, secondo quanto già stabilito dall'art. 2 del D.D.S. n. 509 del 22/04/2015 e per un quantitativo massimo di 100 kg/h sono i seguenti:

CER 160602*	batterie al nichel cadmio
CER 160803*	batterie contenenti mercurio
CER 160604	batterie alcaline (tranne 160603)
CER 160605	altre batterie ed accumulatori
CER 200133*	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601,160602,160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
CER 200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133

### ART. 3

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.D.S. n. 509 del 22/04/2015 che vengono integralmente riproposte

### ART. 4

Preventivamente all'avvio della attività di sperimentazione, la ditta dovrà concordare con ARPA ST di Siracusa un nuovo protocollo sperimentale che descriva le attività che verranno poste in essere. Copia di tale protocollo, vidimata dalla struttura ARPA ST di Siracusa, dovrà pervenire allo scrivente Dipartimento Regionale prima dell'avvio della sperimentazione.

L'esito finale della sperimentazione sarà valutato in sede di conferenza dei Servizi. A tal fine la ditta dovrà fare apposita comunicazione trasmettendo a questo Dipartimento, all'A.R.P.A. S.T. di Siracusa ed alla Provincia regionale di Siracusa, una relazione conclusiva contenente tutte le informazioni utili alla verifica ed alla valutazione del processo.

### ART. 5

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio le garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto e l'accettazione dell'incarico unitamente ai requisiti soggettivi e professionali dello stesso.

**ART. 6**

La Società dovrà tenere presso l'impianto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii. La Società dovrà, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art 193 del D. Lgs.152/06 ed attenersi alle prescrizioni relative al SISTRI.

**ART. 7**

Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi compresi i titoli edilizi dei locali. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento.

**ART. 8**

Di ritenere valido il Patto di integrità sottoscritto in data 22/04/2015 ed allegato al D.D.S. n. 509 del 22/04/2015 intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del provvedimento D.D.S. n. 509 del 22/04/2015, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento

**ART. 9**


Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni.

**ART. 10**

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto. Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione ai seguenti Enti: Comune di Siracusa, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'A.R.P.A. Sicilia, all'A.R.P.A. ST di Siracusa, alla Prefettura di Siracusa, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa,.

Palermo, li 11 DIC. 2017

**Il Dirigente Servizio 7**  
**autorizzazione impianti ed AIA**  
(Arch. Antonino Rotella)

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
(Gaetano Valastro)